



COMUNE DI MISSANELLO

(Provincia di Potenza)

Tel. 0971955076

Fax. 0971955235

C.f. 81000130765

COPIA

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Reg. N. Gen.	33 del 19/02/2024	Reg. N. Servizio 22 del 19/02/2024
---------------------	--------------------------	---

OGGETTO	Liquidazione diritti di rogito segretario comunale anno 2022 - Conguaglio anno 2021- Provvedimenti.
----------------	--

Visto il decreto sindacale n. 4 del 03/07/2023 con il quale la sottoscritta veniva nominata responsabile dell'area amministrativa - contabile;

Visti:

gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina le determinazioni dei responsabili di servizio;

il vigente Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di Contabilità;

il decreto sindacale di nomina dei Responsabili di Servizio;

la deliberazione di C.C. n. 48 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione e Bilancio Pluriennale 2024/2026, con valore autorizzatorio;

Premesso che:

l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;

il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;

la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti

devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *“Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”*.

Precisato, tuttavia, che la legge 604/1962 (**modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali**), - al CAPO II “DIRITTI DI SEGRETERIA” , Art. 41. (Registrazione e liquidazione dei diritti di segreteria) recita testualmente:

“L'ammontare delle riscossioni dei diritti di segreteria deve risultare dai registri e dall'elenco prescritti dal regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, nonché da un riassunto mensile che, a cura del segretario, è fatto vistare dalla ragioneria, ove esista, la quale fa constatare che esso risponde ai registri propri ed a quelli della tesoreria.

Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la Giunta alla fine di ciascun mese salvo il conguaglio annuale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le marche segnatasse sono consegnate al tesoriere comunale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscrivere dal capo dell'Amministrazione, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal tesoriere. Il quantitativo mensile presunto viene, di volta in volta, prelevato dal segretario mediante buoni registrati alla ragioneria ove esista, versandone l'importo al tesoriere, che deve rilasciare regolare quietanza.

Nei Comuni nei quali non esista ufficio di ragioneria, il buono di prelevamento è vistato dal sindaco” .

Precisato, pertanto, che la norma sopra esposta chiarisce il responsabile competente (non più la giunta, a seguito della legge Bassanini), **in ogni comune in cui il segretario comunale presta servizio**, ha l'obbligo di provvedere **mensilmente** e senza alcuna formale richiesta da parte del medesimo segretario, alla liquidazione dei diritti di rogito, salvo conguaglio annuale da effettuarsi, nel caso di conguaglio a debito, con trattenuta sulla busta paga.

Rilevato che in questo ente, ove il dott. Romano Giuseppe presta servizio, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata;

Atteso che agli atti di questo ente risultano incassati i diritti di rogito a fianco di ogni anno indicati

- incassati nel 2021 e liquidati € 3.144,48;
- incassati e non liquidati nel 2022 € 1.750,08;

Vista e richiamata la nota del segretario comunale, assunta al protocollo di questo ente in data 18/01/2024 con n. 198, con la quale si chiedeva la liquidazione dei diritti di rogito per l'anno 2022 prevedendo un conguaglio di seguito indicato con l'anno 2021 ove risultano pagati € 986,05 in più rispetto a un quinto dello stipendio:

- liquidazione effettuata di **€ 3.144,48 per l'anno 2021;**
- Diritti totali spettanti al dott. Giuseppe Romano per il 2021 in proporzione al quinto dello stipendio: € 40.458,00; somma totale incassata complessivamente da tutti i comuni € 58.940,73;
- Diritti totali spettanti per il 2022 al sottoscritto in proporzione al quinto dello stipendio: € 39.101,00;
- somma totale incassata complessivamente da tutti i comuni € 37.810,75, per cui spetterebbe l'intera somma di € 1.750,08 da conguagliare, con la somma di € 986,05 presa in più nel 2021 = **differenza da pagare nel 2022 € 1.750,08 – 986,05 = 764,02**

Evidenziato che sulla base delle predette note si rende indispensabile ai sensi della normativa sopra richiamata procedere al conguaglio tra l'anno 2021 e l'anno 2022 secondo quanto disposto nel presente provvedimento;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art.7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

DETERMINA

- 1) **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) **di prendere atto** che agli atti di questo ente risultano incassati i diritti di rogito a fianco di ogni anno indicati
Anno 2021 incassati € 3.144,48
Anno 2022 incassati € 1.750,08 dal rep. n. 9 al re. N. 10
- 3) **Di prendere atto** che a tutt'oggi sono stati liquidati i seguenti diritti di Rogito
Anno 2021 liquidati € 3.144,48;
Anno 2022 liquidati € zero;
- 4) **Di stabilire**, pertanto, i seguenti conguagli tra l'anno 2021 e l'anno 2022:
 - 1) Liquidati nel 2021 € 3.144,48;
 - 2) Da liquidare nel 2022 € 1.750,08;
 - 3) Da liquidare nel 2021 sulla base della dichiarazione assunta agli atti del dott. Romano € 2,158,43
 - 4) Differenza a conguaglio € 764,02;
 - 5) Da liquidare con il presente atto € 1.750,08 - 986,05 = **764,02**;
- 5) **Di liquidare** a titolo di diritti di rogito per l'effetto la somma di **€ 764,02** per diritti di rogito anno 2022 a conguaglio di quella già liquidata nel 2021;
- 6) **Di dare atto** che le predette somme vengono liquidate a favore del segretario generale dott. Giuseppe Romano nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. Mm;
- 7) **Di dare atto** che le predette somme sono al lordo dei contributi previdenziali pari al 23,8% da scorporare e che l'IRAP, avendo natura tributaria non può che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017;
- 8) **Di imputare** la predetta somma pari ad **€ 764,02** per l'anno 2022 a titolo di conguaglio dell'anno 2021 - al capitolo **4505.7** missione/programma 99.01 del corrente bilancio di previsione finanziario 2024-2026, in gestione residui, imp. n. **2022.682**;
- 9) **di dare atto** che le disposizioni oggetto della presente determinazione vengono dettate nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro (pubblico impiego privatizzato) e, pertanto, avverso il presente atto è riconosciuta agli interessati tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario;
- 10) **di dare atto** che la presente determinazione:
 - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
 - è inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 147/bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dall'art 3, comma 1, lett. d) del Decreto Legge 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/2012

ESPRIME

Parere **Favorevole** sulla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente Determinazione.

Missanello, lì **19/02/2024**

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Nicita Raffaella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Visto l'art. 147/bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) del Decreto Legge 174/2021 convertito con modificazioni della L. 213/2021

APPONE

Esprime parere: **Favorevole** sulla regolarità contabile sulla presente Determinazione.

Visto attestante la copretutra finanziaria ex l'art. 147/bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) del Decreto Legge 174/2021 convertito con modificazioni della L. 213/2021.

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Comune di Missanello, lì: **19/02/2024**

Responsabile AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
f.to Dott.ssa Nicita Raffaella

PUBBLICAZIONE N. 93 DEL 26/02/2024

Si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'albo Pretorio on line il **26/02/2024** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Missanello, lì **26/02/2024**

**Il Responsabile della Pubblicazione
DE ROSA GRAZIA**

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e d'ufficio

Missanello, lì **19/02/2024**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
Dott.ssa Nicita Raffaella**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. La riproduzione su supporto analogico costituisce copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso questo Ufficio che lo ha emesso.

